

STATUTO

AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art.1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, l'associazione denominata AssoESCo, di seguito detta Associazione.

L'Associazione può istituire o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze e succursali.

2. L'Associazione:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- divulgazione, ricerca, sperimentazione, formazione professionale nel settore dell'efficienza energetica;

- fornire assistenza agli associati;

- rappresentare presso il legislatore, istituzioni, enti e Pubbliche Amministrazioni l'attività svolta dagli associati;

- monitoraggio ed analisi della normativa di settore.

- attività di sensibilizzazione di enti, autorità del settore con riferimento alle tematiche relative all'efficienza energetica;

Art.3 Attività

1. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- collaborazione con Enti Pubblici e con realtà operative ed economiche;

- ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.

2. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.4 Soci e modalità di ammissione

1. I soci si distinguono nelle seguenti tipologie: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Aggregati e Ordinari.

Sono soci **fondatori**:

- persone, enti e società, che hanno provveduto alla costituzione dell'Associazione e alla stipula dell'atto costitutivo.

Sono soci **onorari**:

- Pubbliche Amministrazioni, Figure Istituzionali, Enti di Ricerca, Associazioni che si siano distinte per un forte impegno nella divulgazione, ricerca e supporto allo sviluppo della tematica ambientale e del risparmio energetico come forma di protezione dell'ambiente.

Sono soci **sostenitori**:

- coloro che, avendo forte interesse alla divulgazione dei temi di cui l'Associazione si occupa, vogliono contribuire con un esborso maggiore rispetto agli altri soci, al fine di sostenere maggiormente le spese della stessa.

Sono soci **aggregati**:

- fornitori di beni e servizi per le società di servizi energetici.

Sono soci **ordinari**:

- le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, enti, società, reti di imprese e organizzazioni che si occupano di servizi energetici.

Requisiti di ammissione alle tipologie:

Soci **onorari**:

- vengono ammessi dall'assemblea a seguito di delibera motivata adottata dal comitato direttivo.

Soci **ordinari**:

- aziende che abbiano svolto e svolgano attività tipica di ESCo nel settore del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili ovvero effettuino interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica, facendosi carico, in tutto o in parte, dei rischi connessi e ricevendo una remunerazione basata totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

Soci **aggregati**:

- aziende che, nello svolgimento della propria attività, si configurino come fornitori di beni e servizi atti a supportare le società di servizi energetici.

La sussistenza dei requisiti per appartenere alle categorie dei soci aggregati e ordinari viene valutata dal comitato direttivo, con le maggioranze previste dallo statuto ai fini della deliberazione di tale organo. Ai fini di tale valutazione, il comitato può richiedere ai soci la documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto ai fini dell'ammissione alle diverse categorie di soci. L'appartenenza a una determinata categoria può essere richiesta da un socio, che fornisca ampia dimostrazione, anche documentale, di aver operato e di operare in uno dei settori anzidetti. La richiesta di valutazione dei predetti re-

quisiti di un associato può essere altresì richiesta al comitato in ogni momento da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei soci ordinari. Qualora cessino i requisiti di appartenenza a una delle categorie, il comitato direttivo dispone il passaggio ad altra tipologia o l'esclusione del socio.

I soci fondatori e i soci sostenitori possono anche essere soci ordinari o aggregati.

I possibili soci ordinari, aggregati e sostenitori presentano la domanda di ammissione, che verrà esaminata dal comitato direttivo. Tale richiesta conterrà l'impegno a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'assemblea per la categoria di soci per i quali è stata richiesta l'ammissione.

2. Sono soci coloro che ne fanno richiesta, accettano lo statuto associativo, l'eventuale regolamento e la cui domanda di adesione, specificando la tipologia di soci a cui vogliono appartenere è accolta dal comitato direttivo, visto anche quanto statuito dai successivi Articoli 5, 8 e 16.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato direttivo;
- deliberazione del comitato direttivo per perdita dei requisiti di cui ai successivi Articoli 5 o 16;
- cessazione dell'attività;
- procedure concorsuali aperte;
- fallimento.

5. La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto la richiesta di recesso entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.5 Diritti e obblighi dei soci

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita sociale, alle assemblee e ad accedere agli Organi dell'Associazione secondo quanto indicato ai successivi Articoli 6 e 7.

L'adesione all'Associazione comporta solo per il socio ordinario il diritto di voto in assemblea, fatto salvo il diritto dei soci aggregati a eleggere un rappresentante nel consiglio

direttivo come al successivo Articolo 7.

Ogni socio ordinario dispone di un voto in assemblea e può essere portatore di un massimo di due deleghe in assemblea.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e dell'eventuale regolamento, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art.6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il presidente e i vicepresidenti;
- l'eventuale segretario;
- i comitati tecnici;
- il collegio dei revisori dei conti (qualora sussista obbligo di legge).

Art.7 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso, il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari con diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio ordinario con diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio ordinario con diritto di voto ha un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei soci ordinari con diritto di voto presenti, in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 21.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente da parte dei soci ordinari;
- eleggere sei membri del comitato direttivo da parte dei soci ordinari;
- eleggere un membro del comitato direttivo, espressione dei soci aggregati;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei

conti;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo Articolo 21;
- stabilire l'ammontare delle quote associative di cui all'Articolo 16;
- approvare l'eventuale regolamento di funzionamento degli organi associativi.

Art.8 Comitato Direttivo

1. Il comitato direttivo è composto:

- da un membro eletto dai soci aggregati nell'assemblea;
- da sei membri eletti dai soci ordinari nell'assemblea;
- da tre membri nominati dal presidente, successivamente all'assemblea (non oltre venti giorni dalla stessa) tra i candidati rappresentanti di soci ordinari;
- dagli ex presidenti, purché rappresentanti di soci ordinari;
- dal presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, non vengano eletti più di quattro membri nell'assemblea, il presidente nominerà solo due membri; qualora, per qualsiasi motivo, non vengano eletti più di due membri nell'assemblea, il presidente nominerà solo un membro.

2. Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

5. Il comitato direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare massimo due vicepresidenti tra i membri del comitato direttivo stesso su proposta del presidente;
- nominare l'eventuale segretario su proposta del presidente;
- nominare i membri che comporranno i comitati tecnici su proposta del presidente;
- eleggere la commissione di designazione di presidenza composta da tre membri scelti dalla lista di non più di cinque soci formulata dal presidente uscente che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

- deliberare le eventuali norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea le quote associative secondo l'Articolo 16;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, ferma restando la competenza dell'assemblea ai fini dell'ammissione di eventuali soci sostenitori, ed escludere il socio ai sensi dell'Articolo 4. Il comitato direttivo ha la facoltà di definire linee guida per la valutazione e accettazione dei nuovi soci o per la valutazione di eventuale passaggio di categoria o l'esclusione del socio;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di improrogabile urgenza;

- determinare gli eventuali rimborsi spese e retribuzioni in funzione di particolari compiti assegnati;

- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;

- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale;

- istituire sedi periferiche.

7. I membri del comitato direttivo non possono farsi rappresentare. In caso di tre assenze non giustificate per iscritto nell'arco di un mandato, decadono dalla carica definitivamente e vengono sostituiti con una nuova elezione in assemblea.

8. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. Per il membro eletto dai soci aggregati e i membri eletti dai soci ordinari, in caso di parità tra più soci, per non superare il numero massimo permesso, i membri del comitato direttivo appena eletti dall'assemblea dei soci ordinari, incluso il presidente e gli ex presidenti, escluso i membri di nomina del presidente, procederanno alla scelta dei membri ancora da eleggere fra quelli arrivati alla pari.

10. Ogni socio per l'elezione dei membri del comitato direttivo ha diritto al massimo a due preferenze di nominativo diverso.

Art.9 Comitati Tecnici

I comitati tecnici sono nominati dal comitato direttivo su proposta del presidente a tempo determinato per lo studio e la definizione di documenti e proposte nelle materie di volta in volta stabilite dallo stesso comitato direttivo

Essi sono composti da almeno un membro facente parte del comitato direttivo e altri membri in qualità di esperti per la

discussione di tematiche specifiche, senza diritto di voto.

I membri dei singoli comitati tecnici, coordinati dal presidente/vicepresidente preposto, possono rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi relativamente alle tematiche oggetto di studio degli stessi comitati.

Art.10 Presidente e Vicepresidenti

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto dall'assemblea dai soci ordinari presenti, in proprio o per delega, su proposta della commissione di designazione di presidenza. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione unitamente ai vicepresidenti, questi ultimi nei limiti delle deleghe loro conferite dal Presidente stesso.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo Articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Articolo 7 comma 4 e Articolo 8 comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di assumere obblighi legali con terzi nei limiti del patrimonio associativo.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente più anziano o, in sua assenza, da altro vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo dal componente del comitato direttivo più anziano di età, escludendo il componente eletto dai soci aggregati.

6. Almeno novanta giorni prima della scadenza del suo secondo mandato, il presidente, formula una lista di non più di cinque soci ordinari che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Il comitato direttivo elegge la commissione di designazione di presidenza composta da tre membri scelti tra i soci indicati nella lista.

In caso di dimissioni o decadenza del presidente, la lista di cui al primo comma è formulata dal vicepresidente più anziano o, in sua assenza, da altro vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo dal componente del comitato direttivo più anziano di età, escludendo il componente eletto dai soci aggregati.

I membri della commissione di designazione di presidenza non sono eleggibili alla carica di presidente.

La commissione di designazione di presidenza ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti dell'Associazione allo scopo di sottoporre all'assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del presidente, una o più indicazioni di

candidati alla presidenza.

Il candidato o i candidati scelti dalla commissione di designazione di presidenza devono essere rappresentanti di soci ordinari.

Oltre al candidato o ai candidati scelti dalla commissione di designazione di presidenza, i rappresentanti di soci ordinari si possono comunque candidare al ruolo di presidente, comunicandolo alla commissione di designazione di presidenza almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del presidente.

Al termine del primo mandato, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente, il comitato direttivo dovrà verificare la disponibilità del presidente alla rielezione per il secondo mandato; in caso di disponibilità del presidente alla rielezione, non si costituirà la commissione di designazione di presidenza di cui sopra: l'assemblea delibererà il rinnovo della carica per il secondo mandato. Qualora l'assemblea non deliberi il rinnovo, si avvieranno le procedure di elezione previste per la prima nomina.

Art.11 Segretario

Il presidente, su proposta del consiglio direttivo, che ne definisce anche l'eventuale compenso, può nominare un segretario dell'Associazione, a cui possono essere attribuite compiti gestionali fra i quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- coadiuvare il presidente nella sua attività;
- rendere operative le decisioni del consiglio direttivo;
- dirigere l'eventuale ufficio di segreteria;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di febbraio;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione fino all'ammontare massimo di spesa determinato dal comitato direttivo;
- sottoporre al presidente i preventivi di spesa che dovessero superare il tetto massimo fissato dal comitato direttivo.

Art.12 Collegio dei revisori dei conti

Qualora risulti la necessità di eleggere il collegio dei re-

visori dei conti, lo

stesso si comporrà di un presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti

anche tra non soci dall'assemblea.

Ad esso è demandato il controllo dell'andamento amministrativo e la verifica della contabilità.

Art.13 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.14 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate consecutivamente per una sola volta, limitatamente alle figure del presidente e dei vicepresidenti e per due volte per il comitato direttivo, a eccezione degli expresidenti, che sono componenti permanenti nel comitato direttivo, purchè rappresentanti di soci ordinari. Trascorsi almeno dodici mesi senza carica di presidente, vicepresidente o membro del comitato direttivo, il socio può ricandidarsi.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art.15 Patrimonio e introiti

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative versate dai soci;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

1.1. Gli introiti dell'Associazione sono costituiti da:

- ü contributi versati dai soci;
- ü corrispettivi specifici e contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi, in conformità alle finalità istituzionali;

ù introiti derivanti da convenzioni;

ù altri proventi e introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato direttivo.

Art.16 Quota sociale

1. Le quote associative a carico dei soci sono fissate dall'assemblea su proposta del comitato direttivo. Esse sono annuali; non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.17 Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.18 Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.19 Impiego degli utili

L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.20 Devoluzione del patrimonio

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità.

Art.21 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da

uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

Art.22 Modalità di svolgimento della riunioni degli organi associativi

Le riunioni degli organi associativi potranno svolgersi anche a distanza e/o con

voto per corrispondenza secondo modalità da definirsi in fase di convocazione (teleconferenza, videoconferenza, forum informatico a distanza, E-Mail, secondo quanto stabilito dagli articoli 2366 e 2370 del Codice Civile).

Art.23 Norma di rinvio

L'Associazione tramite i propri organi provvederà a richiedere il riconoscimento

così come previsto in materia di associazioni riconosciute.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni non lucrative.

firmato: Andrea Tomaselli

firmato: Marco Pinardi notaio l.s.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da n. fogli per uso:

Roma lì